



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO I TEATRO, DANZA, ATTIVITA' CIRCENSI E SPETTACOLO VIAGGIANTE

COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Verbale n. 2, seduta del 17 marzo 2020

L'anno 2020, il giorno 17 febbraio alle ore 9:00, si è tenuta la riunione telematica della COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

Collegati:

Valeria CAMPO, Presidente;

Leonardo ANGELINI;

Jones REVERBERI;

Marco CHIRIOTTI;

Domenico SICLARI.

Svolge le funzioni di Segretario Roberto MIOZZI, componente del Servizio I.

Collegati:

E' presente Donatella Ferrante (dirigente del Servizio I) dirigente del medesimo Servizio ad ausilio della Commissione su quanto rilevato durante l'istruttoria amministrativa delle pratiche esaminate e sugli schemi redatti per lo svolgimento dei lavori dell'odierna seduta.

I componenti della Commissione dichiarano di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con enti o soggetti rientranti nei settori di competenza della Commissione né finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 10 febbraio 2014.

I punti all'ordine del giorno sono:

- 1. Valutazione dei punteggi dei consuntivi 2019;**
- 2. Rideterminazione sull'istanza di contributo presentata dalla Ditta Garbini, alla luce delle disposizioni e delle motivazioni della sentenza del TAR del 26 febbraio 2020.**

La presidente, avendo ricevuto dall'Amministrazione le schede di valutazione della qualità artistica per l'esame dei consuntivi 2019 e la sentenza del TAR del Lazio del 26 febbraio 2020, inerente l'istanza prodotta dal sig. Garbini, dichiara aperta la riunione della Commissione per i Circhi e lo Spettacolo Viaggiante e chiede ai commissari di avviare la discussione con il primo punto all'o.d.g.. Chiede, quindi, di esprimere attraverso i punteggi di qualità artistica le valutazioni relative ai consuntivi 2019.

Valutazione dei punteggi dei consuntivi 2019.

I Commissari dichiarano di aver letto ed esaminato in consuntivi sulla piattaforma FUSON LINE e confermano, a consuntivo i punteggi attribuiti alle singole voci e di conseguenza i punteggi totali attribuiti a preventivo nel 2019, già riportati sulle singole precedenti schede allegate e pubblicate, con le seguenti eccezioni:

- quanto all'organismo "Omnia srl" il punteggio attribuito alla voce "Partecipazione a festival" viene ridotto da 0.50 a 0,00 e alla voce "Strategia di comunicazione" il punteggio viene aumentato da 1.00 a 1.50, con conseguente mantenimento del punteggio totale.

- quanto all'organismo "Circo Equestre Denji show", che alla voce festival ha riportato "non applicabile", il relativo punteggio da 0.50 viene ridotto a 0,00, mentre il punteggio relativo alla voce "Interventi di educazione" viene aumentato da 0.50 a 1.00, con conseguente mantenimento del punteggio totale.





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

SERVIZIO I TEATRO, DANZA, ATTIVITA' CIRCENSI E SPETTACOLO VIAGGIANTE

La Commissione esprime il proprio apprezzamento, in tempi difficili segnati da criticità del sistema produttivo e distributivo per tutte le categorie dello spettacolo e in particolare per le attività circensi, agli organismi che con lungimiranza e coraggio hanno investito in progettualità e qualità artistica, contribuendo a una crescita professionale del settore e a un ampliamento del pubblico in Italia e all'estero, ricevendo riconoscimenti nel corso del 2019.

Rileva però che molti soggetti, ancora una volta, persistano in una concezione superficiale e poco rispettosa di quanto richiesto nelle redazioni della relazione a consuntivo, manifestando anche, in alcuni casi, maldestre operazioni di copia e incolla o descrizioni approssimative delle attività svolte.

La Commissione, consapevole dei momenti problematici che la categoria deve affrontare con la conseguente fatica a fronte di scadenze e rendicontazioni, si augura che in futuro, superate le attuali emergenze, tutti i soggetti prestino il loro impegno alla presentazione e rendicontazione dei progetti in modo chiaro ed esaustivo.

Rideterminazione sull' istanza di contributo presentata dalla ditta individuale Garbini Roberto alla luce delle disposizioni e delle motivazioni della sentenza del TAR del 26 febbraio 2020.

Si passa quindi ad esaminare il secondo punto all'o.d.g.

La Commissione preso atto delle motivazioni e del dispositivo della sentenza, in adempimento della stessa, procede a rideterminarsi sull'istanza di contributo presentata dalla Ditta ai sensi dell'art. 34 del D.M. 27 luglio 2017 e quindi ad effettuare una nuova valutazione della stessa secondo il dettato e le motivazioni contenute nella sentenza TAR che per opportunità e maggiore completezza della documentazione, si allega al presente verbale.

Dopo approfondito esame della documentazione prodotta la Commissione consultiva per i circhi e dello spettacolo viaggiante, nell'espletamento delle funzioni attribuite ovvero funzione consultiva in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza, ritiene di non accogliere la richiesta di contributo avanzata dalla ditta Garbini per l'acquisto di una attrazione denominata nella richiesta "Torre Panoramica" -

Infatti dalla documentazione fornita l'attrazione in questione non risulta corrispondente a quella prevista ed indicata nell'elenco delle attrazioni ministeriale, dove la "Torre panoramica" è così definita "Trattasi di una torre con struttura in elementi di acciaio (smontabili per parchi mobili) o in cemento (per parchi fissi). La navicella che ospita le persone ha la forma circolare e, azionata da motore elettrico, scorre verticalmente lungo l'asse che è costituito dalla torre.

Raggiunta la massima altezza, la navicella assume un lento moto rotatorio, sì da consentire l'osservazione panoramica.".

Per maggiore precisione, la Commissione rileva che la descrizione dell'attrazione, presente nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1969, n. 337, in modo esplicito tratta di "navicella circolare" ospitante persone e caratterizza tale elemento per la sua "forma circolare", e per una dinamica che alla massima altezza assume un "lento movimento rotatorio".

Al contrario l'attrazione oggetto di acquisto e di istanza di contributo da parte della ditta Garbini non dispone di navicella ma di seggiolini sui quali siedono le persone, detti seggiolini sono appesi a bracci metallici e agganciati a mezzo catene che tra loro collegati formano una struttura circolare.

Inoltre, tale struttura, sollevata ad una determinata altezza, assume movimento rotatorio con una velocità di rotazione determinata da forza centrifuga, tale che i seggiolini agganciati a catene sono spinti verso l'esterno.

Le suddette caratteristiche rendono la giostra in questione eventualmente assimilabile a una classica giostra a seggiolini, denominata nell'elenco ministeriale "GIOSTRA A SEGGIOLINI" ivi descritta "Giostra ad albero centrale fisso con cremagliera rotante alla quale sono inseriti bracci sostenuti da tiranti. All'esterno sono agganciate catene portanti seggiolini con dispositivo di sicurezza. La forza di rotazione è impressa a tutto il complesso a mezzo di motore elettrico con riduttore. Aumentando la velocità di rotazione, per forza centrifuga, avviene l'allontanamento dal centro del seggiolino.".

La caratteristica dell'attrazione della ditta Garbini è di essere infatti solo più alta delle tradizionali giostre a seggiolini, aspetto non incompatibile con la categoria delle giostre a seggiolini, in quanto nell'elenco ministeriale non sono previste specifiche e precise dimensioni.





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

SERVIZIO I TEATRO, DANZA, ATTIVITA' CIRCENSI E SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per le considerazioni esposte, la commissione ritiene di confermare che l'attrazione per la quale la ditta Garbini ha richiesto il contributo non si configura come "torre panoramica".

L'Amministrazione segnala che, seppure non previsto, e pur non rientrando negli obblighi alla stessa prescritti, secondo il procedimento in oggetto, l'Amministrazione, al solo fine di dare piena attuazione alla sentenza in esame, potrà concedere termine ex art. 10-bis L. 241/90.

Si approva il verbale della seduta precedente e si chiude il collegamento telematico alle ore 12:00, ritenendo conclusi gli argomenti posti all'o.d.g.

IL SEGRETARIO

Roberto Miozzi

(f.to)

IL PRESIDENTE

Valeria CAMPO

(f.to)

